

## Sintesi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 circa la formazione dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti

Publicato su G.U. n. 8 del 11/01/2012 e adeguato con le  
Linee Applicative Ministeriali del 25/07/2012

Con questo accordo si regola la formazione in favore dei Lavoratori, dei Dirigenti e dei Preposti per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare sono state individuate classi di rischio suddivise in macrocategorie corrispondenti ai settori Ateco 2002-2007 e dette classi (bassa, media e alta) sono determinanti ai fini della durata minima della formazione specifica per i Lavoratori: per i Preposti e per i Dirigenti, inoltre, sono state definite le linee formative in relazione alla specificità dei loro compiti.

L'accordo si è interessato anche di fornire gli indirizzi formativi circa le attività di aggiornamento che hanno periodicità quinquennale.

<b>Obbligatorietà della collaborazione con gli Enti Bilaterali e con gli Organismi Paritetici</b>	<b>Rif.: Nota dell'Allegato A)</b> Viene ribadita l'obbligatorietà della collaborazione con gli enti in oggetto che deve avvenire a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" e che operino nel settore e nel territorio di competenza.
<b>Requisiti docenti e sede delle attività formative</b>	<b>Rif.: Punto 1 dell'Allegato A)</b> Possono svolgere attività di docenza i soggetti con esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (3 anni rispetto al quinquennio anteriore dalla data di pubblicazione dell'Accordo). Vale anche, ai fini della possibilità di svolgere docenza, l'esperienza eseguita nell'esercizio delle funzioni di Rspp. I corsi possono essere svolti sia in azienda che all'esterno della stessa (anche in modalità e-learning, secondo le modalità di cui all'allegato I dell'Accordo)
<b>Organizzazione della formazione</b>	<b>Rif.: Punto 2 dell'Allegato A)</b> Spicca, nelle previsioni organizzative dei corsi, il numero dei partecipanti ad ogni corso che non possono superare le 35 unità.
<b>Percorsi formativi dei Lavoratori</b>	<b>Rif.: Punto 4 dell'Allegato A)</b> Ai lavoratori deve essere fornita la seguente formazione, la cui durata minima è pari a: a) Formazione <b>Generale</b> ... almeno 4 ore b) Formazione <b>Specifica</b> ... almeno 4, 8 o 12 ore (a seconda delle classi di rischio - basse, medie o alte - individuate in macrocategorie corrispondenti ai settori Ateco 2002-2007). La Formazione Specifica, nei contenuti e nella durata, dovrà tener conto anche della contrattazione collettiva e delle procedure concordate a livello settoriale, nonché, della valutazione dei rischi effettuata da Datori di Lavoro. La durata della formazione, ha una durata minima pari ad ore 8, 12 o 16 a seconda della categoria di rischio.
<b>Formazione particolare aggiuntiva per i Preposti</b>	<b>Rif.: Punto 5 dell'Allegato A)</b> La formazione, pari ad almeno 8 ore, è aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori e riguarda la formazione per le attribuzioni che i Datori di Lavoro e i Dirigenti conferiscono al Preposto.
<b>Formazione dei Dirigenti</b>	<b>Rif.: Punto 6 dell'Allegato A)</b> La formazione in favore dei Dirigenti sostituisce integralmente quella dei Lavoratori. La durata minima in termini di ore è pari a 16.
<b>Attestati</b>	<b>Rif.: Punto 7 dell'Allegato A)</b> Al termine dei percorsi formativi, l'ente organizzatore, rilascia la seguente documentazione attestante le attività formative: a) Per i <b>Lavoratori</b> : attestato di frequenza a seguito della partecipazione ad almeno il 90% delle ore dell'intero percorso (senza obbligo di verifica dell'apprendimento)

	<p>b) Per i <b>Dirigenti ed i Preposti</b>: attestato di frequenza e attestato di superamento della prova a seguito della partecipazione ad almeno il 90% delle ore dell'intero percorso (previo superamento della verifica dell'apprendimento che può avvenire, alternativamente, mediante colloquio o test)</p>
<b>Crediti formativi per i Lavoratori</b>	<p><b>Rif.: Punto 8 dell'Allegato A)</b>  Per i Lavoratori, il modulo di Formazione Generale (minima 4 ore) costituisce credito formativo permanente e, quindi, non oggetto di ripetizione.  Altri crediti formativi riconosciuti si evidenziano nei casi di:</p> <p><b>a) Costituzione di nuovo rapporto di lavoro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene riconosciuta sia la formazione generale che specifica, se il lavoratore proviene da azienda dello stesso settore produttivo</li> <li>• viene riconosciuta la sola formazione generale, se il lavoratore proviene da azienda di diverso settore produttivo</li> </ul> <p><b>b) Trasferimento o cambio di mansioni, introduzione nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene riconosciuta per intero la sola formazione generale, mentre quella specifica deve essere ripetuta in relazione alle modifiche o ai nuovi contenuti introdotti (nuovi impianti, nuove attrezzature, etc.)</li> </ul>
<b>Crediti formativi per i Preposti</b>	<p><b>Rif.: Punto 8 dell'Allegato A)</b>  Per i Preposti, la Formazione Particolare Aggiuntiva (minima 8 ore) costituisce credito formativo permanente e, quindi, non deve essere ripetuta, salvo modifiche del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa azienda o diversa.</p>
<b>Crediti formativi per i Dirigenti</b>	<p><b>Rif.: Punto 8 dell'Allegato A)</b>  Per i Dirigenti, la Formazione (minima 16 ore) costituisce credito formativo permanente e, quindi, non deve essere ripetuta.</p>
<b>Aggiornamento della Formazione</b>	<p><b>Rif.: Punto 9 dell'Allegato A)</b>  Per i Lavoratori e per i Dirigenti, si prevede un aggiornamento quinquennale dalla durata minima di 6 ore formative. Dette ore sono identiche per tutte le classi di rischio individuate nelle macrocategorie in corrispondenza dei settori Ateco 2002-2007.  Per i Lavoratori, le ore aggiuntive ad esempio per trasferimento, cambiamento mansioni o per nuove introduzioni tecnologiche, non possono rientrare nel computo minimo delle 6 ore.  Per i Preposti l'aggiornamento minimo quinquennale è pari a 6 ore formative (comprehensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori) in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza.</p>
<b>Disposizione Transitorie</b>	<p><b>Rif.: Punto 10 dell'Allegato A)</b>  <b>Per i Dirigenti e per i Preposti</b>, il Datore di Lavoro provvede ad avviare i percorsi formativi, coerenti con l'Accordo, che dovranno concludersi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione (entro il 11/07/2013, in quanto pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11/01/2012).  Per i <b>Lavoratori, per i Dirigenti e per i Preposti</b> nuovi assunti, la formazione dovrà essere avviata anteriormente, o al limite, contestualmente all'assunzione: in tal caso la formazione dovrà essere completata entro il termine di 60 giorni dall'assunzione stessa.  Le attività formative già programmate (formalmente e documentalmente approvate alla data del 11/01/2012) sono riconosciute idonee se realizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo (ovvero 11/01/2013), sempre che le stesse siano coerenti con le previsioni normative e le indicazioni contrattuali collettive, per quanto concerne la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento. Per la dimostrazione di queste attività il Datore di Lavoro deve "dare" ampia dimostrazione probatoria.</p>
<b>Riconoscimento della formazione pregressa</b>	<p><b>Rif.: Punto 11 dell'Allegato A)</b>  <b>I Lavoratori ed i Preposti</b> non sono tenuti a frequentare i corsi di cui punto 4 (Formazione Generale e Specifica ... e non quella Particolare Aggiuntiva per i Preposti) se gli stessi hanno già frequentato corsi alla data di pubblicazione</p>

	<p>dell'accordo stesso (11/01/2012), sempre che le stesse attività siano state coerenti con le previsioni normative e le indicazioni contrattuali collettive, per quanto concerne la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento.</p> <p><b>Per i soli Preposti</b> la Formazione Particolare Aggiuntiva, di cui al punto 5, dovrà concludersi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell'accordo, ovvero, entro il 11/07/2013.</p> <p>Gli <b>aggiornamenti quinquennali per i Lavoratori ed i Preposti</b> dovranno concludersi entro il 11/01/2013 (12 mesi dalla pubblicazione dell'accordo) se gli stessi hanno ricevuto una formazione da più di 5 anni dalla data di pubblicazione stessa (ovvero conclusa entro il 10/01/2007).</p> <p>Per la formazione ricevuta dai Lavoratori e dai Preposti entro i cinque anni antecedenti la pubblicazione dell'accordo (dal 11/01/2007 al 11/01/2012) il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dello stesso e che quindi l'aggiornamento, in questi casi, dovrà essere ultimato entro la data del 11/01/2017.</p> <p><b>I Dirigenti</b> non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 6, qualora dimostrino di aver svolto, alla data dell'11/01/12, una formazione pari a quella dei Datori di Lavoro che svolgono le funzioni di Rspg se eseguita dopo la data del 14/08/03 o di aver svolto il Modulo A per Aspp e Rspg secondo l'Accordo Stato Regioni del 26/01/06: in questi casi, per analogia a quanto sopra considerato, gli aggiornamenti dovranno concludersi entro il 10/01/2017.</p>
<p><b>Scadenziario attività formative in fase di prima applicazione, in caso di nuove assunzioni e relativamente agli aggiornamenti quinquennali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nessuna formazione generale e specifica per i lavoratori e preposti</b> (nella veste di lavoratori) che hanno già ricevuto attività formativa, alla data dell'11/01/2012, coerentemente con le previsioni normative e le indicazioni contrattuali collettive, per quanto concerne la durata, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi.</li> <li>• <b>Entro massimo 60 giorni dall'assunzione: per i lavoratori, dirigenti e preposti</b> di nuova assunzione, qualora non erogabile anteriormente o contestualmente all'assunzione stessa. Si ipotizza lo stesso termine anche per i lavoratori che non hanno mai ricevuto alcuna formazione documentabile alla data dell'11/01/2012.</li> <li>• <b>Entro il 11/01/2013:</b> aggiornamento minimo di 6 ore per i <b>lavoratori e per i preposti</b> (nella veste di lavoratori) che abbiano ricevuto una formazione da più di 5 anni.</li> <li>• <b>Entro il 11/07/2013:</b> per i <b>dirigenti</b> (16 ore) e per i <b>preposti</b> (8 ore per formazione particolare aggiuntiva).</li> <li>• <b>Entro il 11/01/2017:</b> aggiornamento minimo di 6 ore per i <b>lavoratori e per i preposti</b> (nella veste di lavoratori) che hanno ricevuto una formazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione (dal 11/01/2007 al 11/01/2012).</li> <li>• <b>Entro il 11/01/2017:</b> aggiornamento minimo di 6 ore per i <b>dirigenti</b> che non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 6, qualora abbiano svolto, alla data dell'11/01/2012, una formazione pari a quella dei Datori di Lavoro che svolgono le funzioni di Rspg se eseguita dopo la data del 14/08/2003 o di aver svolto il Modulo A per Aspp e Rspg secondo l'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006.</li> </ul>
<p><b>Formazione non interessata dal presente accordo</b></p>	<p>L'accordo stabilisce, inoltre, che le restanti attività di informazione e formazione (e ove previsto l'addestramento) per l'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, sono da eseguirsi in modo autonomo ed aggiuntivo alla formazione generale e specifica (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro aeree, carriponte, escavatori, transpallets, PEI PES PAV, etc.).</p>

Per informazioni e soluzioni:

Brixia Business Solutions S.c.r.l.

tel e fax 081-5186174 081-5187648 - cp 389-6804697

[contatti@brixia.info](mailto:contatti@brixia.info)